STATUTO DELL'ACCADEMIA DEI SEPOLTI DI VOLTERRA

Accademia dei Sepolti

Statuto

DELL'

AGGADEMIA DEI SEPOLTI

DI VOLTERRA.

OPERANTUR SEPULTI

VOLTERRA

Tipografia di Pietro Torrini

1835

STATUTO

DELL' ACCADEMIA

LETTERARIA DEI SEPOLTI

DI VOLTERRA.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI.

1. L' Amore dei buoni Studj, i progressi delle Scienze, e delle Arti che onorano l' uomo, e che formano la pubblica felicità, sono stati, e sono l' oggetto dell' Accademia dei Sepolti, che riconosce i suoi principj dalle Letterarie Adunanze presiedute dal celebre nostro Concittadino Raffaello Maffei detto il Volterrano.

2. Ella ha per oggetto speciale le belle Lettere, l' Erudizione in generale, l' Istoria dell' Antichità, di cui la Città di Volterra possiede copiosi e rari monumenti nel pubblico Museo Guarnacci, la Filosofia, le Matematiche pure e applicate, la Fisica, Chimica, Meccanica, Storia Naturale, Medicina, Fisiologìa, Zoologìa, Agricoltura, Economìa generale e privata, Arti, e Commercio.

TITOLO III.

DEGLI ACCADEMICI.

11. Il primo dovere degli Accademici Sepolti consiste nel promuovere la gloria, e i vantaggi dell' Accademia con tutti quei mezzi, che sono in loro potere.
12. Tutti i Socj saranno invitati dal Segretario a rilasciargli una copia da loro firmata degli scritti che avranno letto nelle Adunanze, quali copie saranno conservate tra gli Atti letterarj, o scientifici dell' Accademia.

TITOLO IV.

DIREZIONE CIVILE, ED ECONOMICA DELL' ACCADEMIA.

13. La direzione civile, ed economica dell' Accademia è affidata ad un Consiglio composto di
    Un Consolo
    Due Censori
    Un Segretario
    Un Tesoriere
    Due Sindaci
    Un Ospite.
14. Le attribuzioni del Consiglio sono: 1°. la discussione e proposizione dei progetti di Regolamento tanto per il civile, quanto per l' economico, da presentarsi però all' approvazione del Corpo Accademico: 2°. di rappresentare il Corpo Accademico negli

Atti pubblici, e nelle pubbliche cerimonie, quando occorra.

TITOLO V.

ATTRIBUZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Del Consolo.

15. L' impiego di Consolo dura tre anni.
Il Consolo ha il posto d' onore nelle Adunanze tanto pubbliche e letterarie, quanto private e di direzione.
16. Egli convoca le Adunanze di direzione straordinarie quando lo creda necessario.
17. Nelle Adunanze tutte invigila alla decenza, al buon ordine, e alla disciplina delle medesime, ed è sua speciale ispezione l' osservanza delle leggi, e il promuovere quanto può il lustro e l' utile dell' Accademia.
18. Previene, e compone le discordie che possono insorgere fra gli Accademici.
19. Si uniforma inoltre il Consolo alle disposizioni degli Articoli 47. 50. 56. 58. 59. 60.61 62. 63. 73. 78. 84. 94. 95. 97. 99. 102. 103.

Dei Censori.

20. I Censori assistono nelle Adunanze al Consolo, siedono al lato del medesimo, e in sua mancanza ne fanno le veci secondo l' ordine di nomina.

21. È special cura dei Censori l' impedire qualunque violazione degli Statuti dell' Accademia, e il mantenerne il decoro.
22. Allorchè sarà diretta al Corpo dell' Accademia qualche Opera stampata o manoscritta, i Censori dovranno farne l' estratto, e leggerlo nella prossima Adunanza privata.
23. Quando piacesse al Corpo Accademico di fare stampare qualche raccolta di produzioni letterarie, scientifiche, o economiche, depositate nell' Archivio, dovranno Essi farne la scelta, e ottenuto preventivamente il consenso dei respettivi Autori, proporla all' approvazione del Corpo Accademico.
24. I Censori autorizzeranno i Socj, che volessero dare i proprj Scritti alle Stampe, a potersi qualificare per Accademici Sepolti, quando dopo l' esame degli scritti medesimi li credano atti a procurare un maggior decoro all' Accademia.
25. Oltre alle presenti, fa parte delle Attribuzioni dei Censori quanto vien fissato agli Articoli 47. 54. 73. 77. 78. 83. 92. 93. 94.
26. L' impiego del Censore dura tre anni.

Del Segretario.

27. Il Segretario siede nelle Adunanze a un tavolino a parte, e presso quello del Consolo, e dei Censori.
28. È sua incumbenza redigere, e custodire gli Atti tutti dell' Accademia.
29. Dovrà perciò tenere in un libro a parte il Ruolo

degli Accademici, ove registrerà i nomi dei Socj nuovamente eletti, le loro prerogative, il giorno della loro elezione, e l' epoca della risegna della Patente.

30. Firmerà dopo il Consolo le Patenti da rimettersi ai Socj, apponendovi il sigillo dell' Accademia, che starà in sue mani per tutto il tempo che continuerà nell' esercizio del suo impiego.

31. In altro libro dovrà registrare tutte le deliberazioni ed atti dell' Accademia, e ne leggerà il disteso nella prossima Adunanza privata.

32. Conserverà tra gli atti dell' Accademia tutti quei manoscritti, che fossero consegnati dai Socj o da altri, purchè siano stati letti nelle Adunanze; e nel caso, che gli vengano rimesse memorie, o produzioni di Socj, o di altri, che non siano state lette in Adunanza, le passerà ai Censori, perchè ne facciano la relazione.

33. Avrà l' ingerenza di tenere il Carteggio occorrente coi Socj assenti per tutti quegli oggetti, che interessar potessero l' Accademia, coll' ònere però di partecipare a questa le lettere ricevute, e le responsive, o almeno di riferire nella prima Adunanza il resultamento del carteggio tenuto, quando non vi sia stato luogo di adunare il Corpo Accademico, nè di differire tali atti, e così sia stato obbligato a concertare su questi l' occorrente col Consolo, cui dovrà sempre ricorrere in tali urgenze, inserendo il tutto negli Atti dell' Accademia.

34. Nell' atto dell' accettazione dell' impiego sarà dal Segretario nominato per suo sostituto un Socio Or-

dinario col titolo di Prosegretario, il quale dopo essere stato approvato dal Corpo Accademico colla pluralità dei voti, dovrà in assenza del suo Principale esercitarne le funzioni, senza però godere i diritti annessi alla carica di Segretario.

35. L' impiego di Segretario dura tre anni.

36. Adempie infine il Segretario gl' incarichi affidatigli negli Articoli 47. 50. 62. 65. 69. 70. 74. 75. 79. 80. 81. 82. 93. 99. 104.

Del Tesoriere.

37. L' impiego di Tesoriere dura tre anni.

38. L' Entrate tutte dell' Accademia indistintamente saranno incassate dal Tesoriere, il quale dovrà erogarle nei Titoli avvertiti nel Bilancio di Previsione, previo sempre il mandato del Consolo.

39. Si uniforma a quanto dispongono gli Articoli 55. 56.

Dell' Ospite.

40. Un Socio Ordinario, che si denominerà Ospite, avrà l' ispezione speciale della decenza, e comodità della Sala, ove si terranno le Adunanze, e della distribuzione dei posti pei Socj in carica, che debbono sedere in luogo distinto.

41. In assenza dell' Ospite il Consolo di suo proprio moto deputerà un altro Socio Ordinario a farne le veci, tutte le volte che il bisogno lo esiga.

42. L' impiego di Ospite dura tre anni.
43. Sono sue attribuzioni oltre le presenti quelle notate agli Articoli 47. 50.

Dei Sindaci.

44. Due Sindaci saranno eletti ogni anno dal Corpo Accademico, e il loro uffizio sarà di rivedere i conti al Tesoriere, e farne la relazione per l' approvazione del Corpo Accademico: firmeranno il Saldo al Tesoriere unitamente al Consolo e al Segretario, e si uniformeranno a quanto vien loro ingiunto negli Articoli 55. 56.

TITOLO VI.

DELLE ADUNANZE.

45. Sei Adunanze all' anno saranno tenute dagli Accademici Sepolti.
46. Tre di queste saranno private, e tre pubbliche.
47. In tutte le Adunanze nella sala disposta dall' Accademico Ospite dovrà esservi nel mezzo un tavolino fornito del necessario per iscrivere, lumi a cera, e campanello, con tre sedie, la media delle quali destinata per il Consolo, e le altre due pei Censori; ed altro tavolino per il Segretario alla destra del primo, e corredato come sopra, meno il campanello.

Addizione.

Avvenendo il caso, che tanto il Consolo, quanto i due Censori per qualunque motivo non intervenissero all' Adunanza, questa verrà presieduta dall' Accademico più Anziano per nomina, il quale sebbene abbia in essa le attribuzioni del Consolo, enunciate negli articoli 17. 18. 58. 59. 62. 73. 75. 94. 95. 97. *non potrà sedersi al posto di Lui, ma dovrà bensì situarsi a quello del secondo Censore* (*Adu. Priv.* 21. *Agos.* 1834.)

48. Una sufficiente quantità di sedie saranno disposte circolarmente nella sala per tutte le altre persone, che hanno diritto d' intervenire all' Adunanza.

TITOLO VII.

DELLE ADUNANZE PRIVATE.

49. La prima Adunanza privata sarà tenuta ogni anno nel mese di Aprile; la seconda nell' Agosto, e la terza nel Dicembre.

50. Il Consolo destina a suo piacimento il giorno delle Adunanze private; ne dà parte all' Ospite, ed ordina al Segretario d' invitare almeno 15. giorni avanti i Socj Ordinarj ad intervenirvi.

51. I soli Socj Ordinarj, i quali unicamente hanno voto deliberativo, sono ammessi alle Adunanze private.

52. Il numero di quindici Socj intervenuti è legittimo, e sufficiente.

Addizione.

Il numero dei Votanti nelle Adunanze private è ridotto a quello di otto, purchè si comprendano tra i presenti il Consolo, un Censore, e il Segretario. (Adu. Priv. 23. Febb. 1827.)

53. In qualunque Adunanza privata potranno esser lette memorie, o composizioni sopra temi non vietati dall' Articolo 72.

54. I Censori leggeranno l' Analisi delle Opere e Memorie, che dai Socj Corrispondenti, o da altri saranno inviate al Segretario; e nel caso che queste opere, o memorie fossero dirette al concorso di qualche premio, dovranno darne il loro parere ragionato.

55. Nell' Adunanza dell' Agosto dovrà farsi il Bilancio di Previsione per l' anno successivo, e a tale oggetto il Tesoriere, e i Sindaci presenteranno il loro progetto, che dopo essere stato discusso, ed esaminato dovrà essere approvato dal Corpo Accademico adunato.

56. Nell' Adunanza dell' Aprile si sottoporrà all' approvazione del Corpo Accademico la revisione fatta dai Sindaci al rendimento dei Conti del Tesoriere, al quale verrà firmato il saldo dal Consolo, e dai Sindaci.

57. In questa istessa Adunanza ogni tre anni si procederà all' elezione dei nuovi Uffiziali componenti il Consiglio di Direzione.

58. Il Consolo proporrà nelle Adunanze private i nuovi Accademici da approvarsi con partito.

59. Destinerà il giorno della prossima Adunanza pub-

blica, e procurerà che qualcuno dei Socj Ordinarj si occupi della lezione o memoria da recitarsi all' apertura della medesima, nel caso che non vi sia da supplirvi colla lettura di qualche altra memoria rimessa dagli Accademici Corrispondenti.

60. Proporrà il rimpiazzo degli Uffiziali, che fossero mancanti, o per qualunque ragione non potessero terminare il triennio delle loro funzioni.

61. Proporrà pure le variazioni degli Statuti dell' Accademia che potessero in seguito essere credute necessarie, e opportune, e le pene da applicarsi agli Accademici trasgressori. Articolo 73.

62. Il Segretario distenderà gli atti delle Adunanze private, che quindi portati al Protocollo a ciò destinato, firmerà unitamente al Consolo.

TITOLO VIII.

DELLE ADUNANZE PUBBLICHE.

63. Il Consolo destina il giorno delle Adunanze Pubbliche, le quali saranno tenute annualmente, la prima nel Carnevale, la seconda nel Luglio, e la terza nel Settembre.

64. Oltre i Socj di qualunque Classe e gli Aspiranti, possono intervenire a tali adunanze tutte le Persone culte, e distinte presentate da uno degli Accademici, e leggervi le loro produzioni col metodo quì sotto indicato.

65. Chiunque vorrà leggere memorie, o composizioni dovrà prima annunziarne il titolo al Segretario.

66. Si aprirà l' Adunanza colla lettura di una Prosa che non oltrepassi mezz' ora.

Addizione.

Le composizioni, che vorranno leggersi dovranno esser consegnate tutte intiere ai Censori almeno un giorno avanti la pubblica Adunanza, onde possano essi attentamente esaminarle, ed impedire la lettura di tutto ciò, che ritroveranno in contrario al disposto del nostro Statuto, ed alle massime, ed ai principj adottati dalla nostra forma di governo. (*Adu. Priv.* 1. *Sett.* 1823.)

67. Ne seguiranno quindi le altre memorie, o composizioni.

68 Gli Accademici reciteranno i primi; quindi gli Aspiranti, e in ultimo luogo gli altri ammessi all' Adunanza, purchè sieno maggiori di anni sedici.

69. Niuno potrà leggere memorie, o composizioni senza l' invito del Segretario, che procurerà di mantenere, per quanto lo permetterà la circostanza, l' ordine stesso con cui avrà precedentemente ricevuto i titoli delle produzioni, e i nomi dei loro autori.

70. Dopo la lettura di qualche applaudita produzione de' soggetti non Accademici, il Segretario domanderà se voglia rilsciarsene Copia negli atti dell' Accademia.

71. Gli argomenti delle memorie e composizioni potranno riguardare qualunque Classe d' erudizione,

Scienze ed Arti, che sono l' oggetto della nostra Accademia. Art. 2.

72. Sono assolutamente vietate le controversie Teologiche, le dispute legali, e giurisdizionali, e le discussioni di Politica, atti di Governo, e Diritto positivo, gli scritti osceni, irreligiosi, contrarj alla sana morale e all' ordine pubblico, e le satire personali.

73. Se qualcuno degli Ammessi all' Adunanza si facesse lecito di variare nella lettura il tema annunziato al Segretario, o per incidenza ancora venisse a trattare degli argomenti come sopra vietati, o in qualunque guisa violasse questa legge, il Censore più anziano di nomina, o chi lo rappresenta, col suono del campanello ne interromperà la lettura, e il Consolo potrà interdirgli la parola. Se il trasgressore sarà Accademico, o Aspirante, lo stesso Censore nella prossima Adunanza proporrà a di lui pena la sospensione dell' esercizio Accademico, o la radiazione del suo nome dal Ruolo respettivo, secondo la gravezza della trasgressione e della circostanza; ed essendo estraneo, concerterà col Corpo Accademico come provvedere alla riparazione del decoro dell' Accademia.

74. Il Segretario compilerà gli atti delle Adunanze pubbliche, e con fedeltà, e concisione esporrà l' oggetto, e le più interessanti particolarità delle memorie, e composizioni, che saranno state lette.

75. Leggerà il disteso di tali Atti nella prima Adunanza privata, e lo metterà al Protocollo munito della sua firma, e di quella del Consolo.

TITOLO IX.

DEI PREMJ.

76. Piacendo al Corpo Accademico Deliberante di aprire un concorso a un premio per incoraggimento e ricompensa degli Autori delle migliori opere, dovrà farsene la proposizione in Adunanza privata, e stabilirsene la qualità.

77. I Censori fissano i temi.

78. Il Consolo determina il giorno in cui sarà chiuso il concorso, e l' Adunanza nella quale i Censori dovranno presentare l' estratto delle Opere ridette col loro parere ragionato al Corpo Accademico.

79. Il Segretario rimette per lettera a tutti i Socj Ordinarj, e Corrispondenti il Programma, indicando il giorno termine di rigore, in cui debbono essere pervenute all' Accademia le opere dei Concorrenti.

80. Tiene il Segretario esatto registro del giorno in cui riceve le suddette opere, e con lettera dà riscontro del ricevimento agli Autori concorrenti.

81. L'istesso Segretario al momento che riceve le opere sopra indicate le passa ai Censori per farne l' estratto.

82. In un libro separato, intitolato *dei Concorsi, e dei Premj*, saranno dal Segretario trascritti gli atti relativi.

83. Il Corpo Accademico Deliberante approva, o rigetta il parere dei Censori col voto nella guisa stabilita al Titolo X. delle Elezioni, e Partiti.

84. I Premj saranno distribuiti dal Consolo agli Autori delle opere coronate in una delle Accademie pubbliche

TITOLO X.

DELLE ELEZIONI, E DEI PARTITI.

85. Ogni tre anni nell' Adunanza privata dell' Aprile avrà luogo l' Elezione del Consolo, dei Censori, del Tesoriere, del Segretario, e dell' Ospite.
86. Quella dei Sindaci ogni anno.
87. Se accaderà che qualcuno di tali Uffiziali venisse a mancare di vita, o per qualunque ragione dovesse abbandonare l' impiego, nella prima Adunanza privata prossima alla vacanza si procederà alla nuova elezione, per il tempo soltanto che rimmarrà del Triennio incominciato.
88. Sono esclusi dalla nomina passiva i Socj minori di anni trenta.
89. Non avranno divieto alla conferma quegli Uffiziali, che si trovassero in carica, ad eccezione dei Sindaci, che lo avranno per un anno.
90. L' elezione si fa per mezzo di schede.
91. I soli Socj Ordinarj hanno il diritto della nomina attiva e passiva, esclusi i notati all' Articolo 88.
92. Tutti i Socj Ordinarj nell' Accademia privata, in cui avranno luogo le elezioni, presenteranno al primo Censore le loro schede, nelle quali nomineranno un Soggetto per Consolo, due per Censori, uno per Segretario, uno per Tesoriere, e uno per Ospite.
93. Ricevute tutte le schede il primo Censore leggerà ad alta voce i Soggetti nominati ai diversi impieghi,

e il Segretario prenderà nota esatta delle voci che ciascun nominato avrà ottenute.

94. Terminata la lettura delle schede il Consolo, e i Censori faranno lo spoglio della nota redatta dal Segretario, e quello che avrà riportato il numero maggiore di nomine, sarà l' eletto legittimamente all' impiego divisato.

95. Nel caso di parità di nomine il Consolo decide.

96. L' istesso sistema si terrà annualmente per l' elezione dei Sindaci, e per il caso di rimpiazzo di qualche Uffiziale, che per qualunque ragione avesse cessato dall' impiego prima del termine fissato dagli Statuti.

97. Il solo Consolo ha diritto di nominare i nuovi Socj; onde se alcuno avrà dei Soggetti da proporre per nuovi Accademici potrà indirizzarsi al Consolo acciò voglia nominarli.

98. I minori di anni diciotto non potranno essere nominati per Socj.

99. L' elezione si farà per mezzo di voti, e i Soggetti partitàti per nuovi Accademici dovranno riportare due terzi di voti favorevoli dai Socj adunati, dopo di che il Consolo, e il Segretario ne firmeranno la Patente.

100. L' istessa quantità di due terzi di voti favorevoli sarà necessaria per l' approvazione di qualunque proposizione relativa agli affari in generale dell' Accademia.

101. I partiti a viva voce, e per acclamazione restano assolutamente vietati.

TITOLO XI.

DELLA RIFORMA DEGLI STATUTI ACCADEMICI.

102. Il solo Consolo potrà proporre la riforma, o modificazione del presente Statuto.
103. La proposizione sarà presentata al Corpo Accademico nelle Adunanze private, da approvarsi con partito.
104. Il Segretario distenderà negli Atti dell' Accademia l' atto portante la riforma, o modificazione dello Statuto, e dovrà notificarlo per lettera a tutti i Socj Corrispondenti.